

10-6-24

Spett. Giudice per le Indagini Preliminari
presso il Tribunale di Ravenna

Oggetto

PROCEDIMENTO PENALE n. 1624/2024 CONTRO IGNOTI, PER ABBANDONO DI RIFIUTI (articolo 255 Codice dell'ambiente) NEI PERCORSI DEL PARCO MARITTIMO IN REALIZZAZIONE A MARINA DI RAVENNA E PUNTA MARINA TERME, DENUNCIANTE ALVARO ANCISI: memoria aggiuntiva di Alvaro Ancisi all'opposizione/memoria da lui presentata quale parte offesa a codesto GIP il 23 maggio 2024, rispetto alla richiesta di archiviazione avanzata dal Procuratore della Repubblica dr.ssa Monica Gargiulo ricevuta in notifica

La presente memoria aggiunge ulteriori elementi a quelli già esposti nell'opposizione/memoria in oggetto riguardo alle indagini giudiziarie svolte, con riferimento specifico ai soggetti che il Pubblico Ministero ha designato (e non) come indagati. Nulla da obiettare sulla parte privata, l'impresa appaltatrice dei lavori Jonica 2001, nella persona del suo legale rappresentante **CALVAGNO Filippo**, in ordine al reato di cui all' "art. 256 co. 1 lett. a) e b) D.Lgs 152/06 commesso tra novembre 2022 e marzo 2023", a prescindere che le indagini abbiano poi girato al largo sui fatti attinenti. Errato, carente e fuorviante invece l'elenco dei nominativi di parte pubblica, proposto nelle persone dell' **ing. FERRI Anna, Dirigente del Servizio Strade**, e dell'**ing. BINZONI Valerio, responsabile del procedimento**, funzionari del Comune di Ravenna, in ordine "all'art. 1161 in relazione all'art. 55 C.N. in Ravenna in data prossima e successiva al 5/06/2019".

LA MANCATA AUTORIZZAZIONE DELLA CAPITANERIA

Tutta la denuncia/querela (di seguito "denuncia") non ha posto ombra di dubbio (anzi, apprezzamenti) su come il servizio Strade ha agito sul progetto delle opere in questione, a partire dalla Conferenza dei Servizi decisoria, avvenuta il 5 giugno 2019, proseguendo con l'approvazione il 2 luglio 2019 del progetto definitivo, che la Conferenza ha licenziato, da parte della Giunta comunale (**doc 9 della denuncia**) e, nel pieno rispetto del progetto definitivo, con l'approvazione del progetto esecutivo e relativo capitolato di gara (**doc. 10 della denuncia**); ma anche dopo, con la determinazione dirigenziale del 12.3.2021 che ha affidato l'appalto dei lavori alla Jonica 2021 (**doc. 3 dell'opposizione all'archiviazione**).

Nella Conferenza dei Servizi, la Capitaneria di Porto non ha espresso, sul progetto definitivo, alcun parere, né favorevole e né contrario, e neppure un inverosimile silenzio/assenso: lo conferma chiaramente l'unica sua carta agli atti del verbale (**doc. 17 della denuncia**) e lo abbiamo ampiamente dimostrato. Dirigente delle Strade e Responsabile del Progetto hanno attestato quanto è esattamente avvenuto nel verbale finale trasmesso alla Capitaneria il 5 giugno 2019. Se hanno omesso volontariamente o involontariamente di chiederle l'autorizzazione, la Capitaneria ha avuto tutto il tempo per contestarlo. Ma, dato e non concesso che essa abbia espresso allora un assenso subliminale o subconscio al progetto definitivo, ciò non ha comunque niente a che fare con la denuncia, che quel progetto definitivo perfino applaudirebbe. È invece decisivo che l'autorizzazione sia mancata quando esso è stato stravolto, il 17.4.23, con la "delittuosa" Variante n. 2: che significa avere sversato nei sottofondi delle carraie di una Riserva Naturale dello Stato confinante col demanio marittimo montagne di rifiuti (riciclati o peggio, comunque inammissibili), al posto di altrettanto ed esclusivo pietrisco naturale di roccia. Su questo la violazione dell'art. 1161 in relazione all'art. 55 C.N. è clamorosa, quanto indiscutibile, e resta un macigno su cui le indagini, a causa anche della scelta errata degli indagati e dei relativi capi d'accusa, ha totalmente sorvolato. La dirigente Ferri è peraltro cessata dal servizio il 31 dicembre 2021 rispetto ai fatti dirompenti in questione avvenuti da fine 2022 al primo quadrimestre del 2023.

Fin qui la mancata autorizzazione della Capitaneria sul progetto stravolto dalla Variante n. 2, cioè, in poche parole, sui rifiuti. Ma la Variante n. 2, cuore della denuncia non ha avuto indagati né ipotesi di reato da accertare. Vuoto pneumatico fin dall'iscrizione nel registro delle notizie di reato.

Come non aver letto l'ossatura della denuncia.

LA “DELITTUOSA” VARIANTE N. 2

Estraiamo dunque il cuore della denuncia dalla sua pag. 2.

*“[...] nessuno poteva immaginare che i progetti definitivo ed esecutivo e relativi capitolato d'appalto e computo metrico estimativo del Parco Marittimo 1° stralcio fossero stati così pesantemente trasgrediti senza il benché minimo supporto che avesse la parvenza di un atto amministrativo. Questo è stato [...] prodotto solo il 17 aprile 2023, quanto è stata pubblicata, a babbo morto (cioè coi nuovi sottofondi delle carraie e degli stradelli fulmineamente tombati), la determinazione 778 (doc. 4 della denuncia), con cui il dirigente del servizio Strade, subentrato il 1° gennaio 2022 ha molto tardivamente approvato, secondo il sottoscritto **fuori tempo massimo** (peraltro con un oggetto totalmente evasivo, e comunque non avendone egli titolo, non potendo rappresentare l'amministrazione comunale in un atto di tale portata) la “variante suppletiva n. 2” contenente la modifica esplosiva di cui alla seguente fedele trascrizione:*

LAVORI IN AUMENTO

1) *omissis*

2) **Sostituzione di inerti di cava 10/30 con inerti di riciclo 0/40 [...]**

In progetto è prevista la posa in opera di materiale inerte di cava 10/30 per la realizzazione dei sottofondi dei percorsi ciclo-pedonali e carrabili. L'impresa Esecutrice ha proposto la posa in opera di materiale inerte frantumato arido riciclato 0/40 [...] proveniente dalla demolizione e dalla manutenzione delle opere edili e infrastrutturali [...].

3) *e 4 omissis.*

In sostanza, il 17 aprile 2023 sono entrati ufficialmente in scena dentro gli stradelli e le carraie, sia pure già sotterrati, enormi masse di rifiuti riciclati”. Cioè, 3.767,32 tonnellate di rifiuti, riciclati peraltro solo sulla carta, in realtà molto peggio. Nessun indagato però sulla scena delle indagini.

Parti direttamente in causa della Variante n. 2 sono stati, nell'ordine cronologico dichiarato su documenti scritti, sono stati :

1. **l'impresa costruttrice**, con la sua proposta, **doc. 18 della denuncia**, indirizzata al Direttore dei Lavori il 20 gennaio 2023 (anche se la denuncia dimostra che vi si era predisposta e organizzata fin dall'ottobre 2022, **doc. 7 della denuncia**);
2. **il Direttore dei Lavori**, che ha accolto copia-incolla la proposta dell'impresa solamente il 20 marzo 2023, **doc. 19 della denuncia**;
3. **il Responsabile Unico del Procedimento**, che ha validato tal quale la proposta medesima il 3 marzo 2023, **doc. 19 della denuncia**;
4. **il dirigente del servizio Strade**, che ha approvato la variante (non avendone titolo) con la determinazione 778 del 17 aprile 2023, **doc. 4 della denuncia**.

In vigilando, potrebbero essere ed essere state parti in causa la Capitaneria di Porto e la Forestale per la biodiversità, a cui, in palese conflitto di interesse, sono state invece affidate le indagini, con l'esito generosamente benevolo ampiamente contestato nell'opposizione all'archiviazione.

Ipotesi di reato numerose, neppure valutate, sono state innanzitutto alcune scaturenti da violazioni al decreto 5 febbraio 1998 del Ministro dell'Ambiente: “*Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero*”, Art. 5: “*Recupero ambientale*”, commi 1 e 2; al Codice degli appalti, art. 38 comma 2, art. 132, art. 34; al d.lgs 152 del 2006, art. 193; ma in generale ad un elenco più dettagliato di infrazioni esposto nella denuncia e nell'opposizione all'archiviazione. Norme di codice penale applicabili sono ipotizzabili anche in conseguenza delle indagini compiute per modo di dire, cui si è accennato in particolare nell'opposizione all'archiviazione.

Circa la qualità delle indagini preliminari compiute vale forse la pena di decifrare l'inusuale documento (indefinibile neppure quale atto d'indagine!) qui allegato che “*proviene dal 933/23 mod. 45*”, le cui tre pagine fondamentali (due riguardanti il contenuto della denuncia Ancisi con la domanda rivolta alla PM: “*Come procediamo?*” e la terza sull'esito delle informazioni richieste con la stessa domanda) che la PM sembra aver delegato, a discarica del proprio impegno, a non si sa quale/i ufficiale/i di polizia giudiziaria, a cui risponde disponendo il da farsi con appunti scritti a mano su dei post!

Forse da archiviare non dovrebbe essere la denuncia.

Alvaro Ancisi

Ravenna, 10 giugno 2023

APP

PROVIENE DAL 933/23 mod 45

Mod. 21 R.G. n.

Registrato II

Registrato I

N

R.G. G.I.P.

Chiesto ritoale e penale

Scadenza del termine per le indagini preliminari II

Richiesta 1° proroga termine II

Proroga fino al

Richiesta 2° proroga termine II

Proroga fino al

**Procura della Repubblica**
presso il Tribunale di Ravenna

1894/24 gip

IL GIUDICE
Dr. Corrado CchiarelliAssegnato al Sostituto di
GARGIULO

Il Procuratore della Repubblica

Prescrizione ordinaria

Prescrizione interrotta

Cose sequestrate ed affidate
in custodia a terzi - Mod. 42

n.

Corpo di reato n.

FUG n.

Fascicolo delle indagini preliminari**N2024/001624**Data Prima Iscriz.
21/03/2024 00:00
NtzMateria
GENERICO
Data Per.

21/03/2024 17:38

Data Emissione Sentenza

GARGIULO MONICAIter Fascicolo
ISCRIZIONE
Contenuto

TRASFERIMENTO DI REGISTRO

Data Previsto Deposito

Tipo Rito
Rito Monocratico
Num Sentenza

Data Deposito Sentenza

1 Imputato/Indagato

Data Nascita

BINZONI VALERIO "RESPONSABILE SERVIZIO STRADE AREA
INFRASTRUTTURE CIVILI - COMUNE RAVENNA"

Luogo Nascita

Cittadinanza
ITALIA

Altra Cittadinanza

Precedente Cittadinanza

Codice Fiscale

Mot. Assenza Codice Fiscale

GGF Progr. Fatto / Reato
3 CN art. 1161 - CN art. 55Periodo Cons.
COMMESSO IN EPOCA SUCCESSIVA
O PROSSIMA 5/6/2019Luogo Cons.
RAVENNA - ITALIAVI E SOTTOLORE DOCUMENTAZIONE
ALLEGATO

NOTA 1

Con il presente esposto (*allegato in copia*) Ancisi si riferisce ai lavori pubblici al parco marittimo di marina di Ravenna già oggetto del p.p. 3454/23 mod. 21(ex 1255/23 mod 44) per cui vi è richiesta **ark** (*allegata in copia*)

Contesta i seguenti punti:

(cap. I, II, III)

a) la 2^a variante al progetto definitivo (che ha previsto, per il sottofondo degli stradelli l'utilizzo di rifiuti speciali riciclati anziché pietrisco naturale spaccato indicato inizialmente) è stata **approvata fuori tempo massimo 17/04/2023** e comunque quando i lavori erano già stati eseguiti e solo a causa dello scandalo scoppiato su giornali e tv dopo il suo intervento del 20/03/2023;

b) era già stata pianificata molto prima perché:

- le dichiarazioni di prestazione ed i rapporti di prova sui campioni di materiale riciclato sono stati rilasciati all'impresa già il 12/10/2022;

- già tra il 21/02 ed il 15/03 sugli stradelli sono arrivati **3767,32 t di rifiuti speciali riciclati** (con 149 carichi) che sono poi finiti nel sottofondo. Sono poi arrivati tra il 16/03 ed il 16/05 **4326,69 t di inerti naturali** (quelli inizialmente previsti dal progetto e poi "rimpiazzati" con il materiale riciclato). Questi ultimi materiali **sono stati utilizzati solo parzialmente** per riempire il sottofondo, infatti la **rimanenza pari a circa 2709,71 m³** (1846 t Circa) era destinata alla realizzazione dei sottofondi della ghiaia rinverdita ecc di fronte gli stabilimenti balneari, lavori che dovevano iniziare a settembre ma non ancora iniziati al momento del deposito dell'esposto.

- **La quantità di materiale inerte naturale non risulta neanche stoccata in via Trieste nr. 356**, ove a detta di Ancisi erano stoccati e lavorati gli altri cumuli di materiale già utilizzato;

- **Nonostante la 2^a variante, il materiale riciclato utilizzato è "di rifiuti della peggior specie"**. Per tale motivo, in sede di deposizione dell'esposto, ha consegnato alla Capitaneria di Porto 2 bottiglie di vetro (custoditi tutt'ora dalla Capitaneria) prelevati il 20/03/2023 e contenenti materiale usato come sotto fondo in occasione dei lavori chiedendo che vengano analizzati. Tale materiale è stato da lui prelevato in qualità di pubblico ufficiale alla presenza di 2 cittadini;

(cap. IV)

c) nella 2^a variante viene indicato che il materiale riciclato in sostituzione del materiale di inerti naturali inizialmente previsto è conforme ai limiti previsti dal DM 5/2/98 e D.M. 186/2006. Secondo Ancisi tale **conformità non si applica al caso in questione** asserendo che **tale materiale riciclato sia incompatibile con le caratteristiche chimico-fisiche, idrogeologiche e geomorfologiche della zona**, ipotizzando per tale motivo il reato di scarico illegale di sostanze nel suolo.

d) Inoltre secondo il suo parere una decisione di questo genere non può essere presa con una variante, alla luce del fatto che per il **progetto definitivo** era stata convocata la **conferenza dei servizi decisoria** (subordinata all'acquisizione di pareri n.o. atti di assenso ecc di tutti gli enti e le amministrazioni interessate: Arpa, Ente Parchi, CC Forestali, Capitaneria di Porto ecc), mentre **per la 2^a variante la conferenza decisoria non è stata convocata**, né risulta che gli enti interessati siano stati interpellati in merito. In particolare rileva che:

- il parere fornito dai **CC Forestali** è stato espresso sul progetto definitivo e non sulla 2^a variante violando l'art. 13 atto conc. Nr. 20 del 2/12/2020 ed il p.llo di intesa con i CC del 27/12/2019, motivo per il quale l'esposto è stato depositato anche ai CC Forestali per quanto di diretta competenza;

- la **Capitaneria di Porto** non abbia espresso alcun parere sul progetto definitivo, avendo soltanto trasmesso una nota al Comune con richiesta di compilazione dell'istanza, che il Comune non ha peraltro evaso, violando così l'art. 55 C.N. motivo per il quale l'esposto è stato depositato anche alla Capitaneria di Porto per quanto di diretta competenza;

e) la 2^a variante è stata **approvata** con determinazione di un sottoposto dirigente dell'amministrazione comunale e **non con deliberazione di un organo di governo** senza alcuna condizione giustificativa imposta dalla normativa D.lgs "Codice Contratti Pubblici", e dunque è **abusiva**;

f) nella 2^a variante (nr. 778/2023) a differenza della prima variante, manca l'oggetto, configurando così l'ennesima nullità;

(cap. V)

g) con la variante 1^a (feb. 2023) vi è stata un'aggiunta di lavori rispetto al progetto iniziale con un aumento degli importi in favore dell'impresa pari a +212.512,19 €, passando dagli iniziali € 4.218.336,56 a € 4.430.848,75; con la variante 2^a il materiale di riciclo è indicato come "LAVORI IN AUMENTO" nonostante si presuma che tali materiali siano meno costosi degli inerti naturali precedentemente preventivati; sono indicati anche alcuni "LAVORI IN DETRAZIONE" che vanno a pareggiare i predetti lavori in aumento producendo un ribasso di € 4,01 rispetto all'aumento cui alla 1^a variante; **per questo motivo trattandosi di fondi pubblici, l'esposto è stato depositato per quanto di interesse anche alla GdF**;

h) ritenendo che non siano stati utilizzati solo rifiuti inerti riciclati ma ben di peggio e poiché il Comune non li ha effettuati, **propone dei carotaggi a campione sugli stradelli**.

La Capitaneria di Porto nel trasmettere l'esposto a loro presentato (*allegata in copia*), in merito alla presunta violazione dell'art. 55 c.n.* cui al precedente punto d) conferma l'invio della modulistica ma **non precisa** se poi il Comune abbia ottemperato a restituire la modulistica compilata per il successivo ottenimento del parere cui all'art. 55 (che a quanto sembra è concesso con silenzio/assenso, comma 3)

*art. 55. (Nuove opere in prossimità del demanio marittimo). L'esecuzione di nuove opere entro una zona di trenta metri dal demanio marittimo o dal ciglio dei terreni elevati sul mare è sottoposta all'autorizzazione del capo del compartimento.

Per ragioni speciali, in determinate località la estensione della zona entro la quale l'esecuzione di nuove opere è sottoposta alla predetta autorizzazione può essere determinata in misura superiore ai trenta metri, con decreto reale, previo parere del Consiglio di Stato.

L'autorizzazione si intende negata se entro novanta giorni l'amministrazione non ha accolta la domanda dell'interessato.

L'autorizzazione non è richiesta quando le costruzioni sui terreni prossimi al mare sono previste in piani regolatori o di ampliamento già approvati dall'autorità marittima.

Quando siano abusivamente eseguite nuove opere entro la zona indicata dai primi due comma del presente articolo, l'autorità marittima provvede ai sensi dell'articolo precedente.

Forse, per completezza, a mio avviso si potrebbe richiedere di precisare meglio quanto sopra.

La GdF ha depositato l'esposto senza ulteriore attività, che è però stata eseguita di iniziativa a seguito dei precedenti esposti. Se ne trova traccia nell'allegato 5 (all'interno di copertina rossa) della documentazione depositata di iniziativa dal Comune di Ravenna una volta venuto a conoscenza del presente esposto depositato alla Capitaneria di Porto. In tale allegato 5 a mio avviso sono stati già eseguiti i controlli cui Ancisi fa menzione al punto g)

Per quanto riguarda i CC Forestali (non hanno ancora depositato l'esposto da loro presentato), con la delega d'indagine (*allegata in copia*) relativa al precedente fascicolo 3454/23 mod. 21 con richiesta ark (ex 1255/23 mod.44) a mio avviso chiariscono i dubbi sollevati in merito ai rifiuti, così come anche l'attività contenuta nell'allegato 5 della documentazione depositata dal comune.

Come procediamo??

BAD
chiederemo di nuovo
Cor Porto in esposto
Violazione art. 55 c
de parte di cui

chiederemo CC Forestali
Punte M ne di fornire
Parere anche sulle
2^e violazioni

infine inv. mod. 44 x (4452)
256 DND 152/06

All'esito delle informazioni richieste emerge che:

CAPITANERIA DI PORTO

(relativamente a n.o. richiesto da art. 55 c.n.): sulla scorta degli accertamenti eseguiti e degli atti formali visionati dalla p.g., il Comune di Ravenna non ha, di fatto, ottenuto un esplicito nulla osta per la parte di area interessata dalla realizzazione del Parco Marittimo 1° stralcio (30 mt dal demanio marittimo). Ciò può essere spiegato dal fatto che:

- la Capitaneria di Porto non ha partecipato alla Conferenza dei servizi decisoria del 05/06/2019,
- per tale motivo il Comune ha acquisito e reso parte integrante del verbale della Conferenza, la nota interlocutoria nr. 12069 con cui la Capitaneria di Porto lo invitava a formalizzare ed integrare la richiesta di n.o., interpretando tale nota come parere favorevole non avendo ricevuto un esplicito dissenso (silenzio-assenso);

concludono ritenendo che, seppur da un punto di vista strettamente formalistico manchi il n.o. richiesto dall'art. 55 cn, lo stesso possa considerarsi assorbito all'interno di un procedimento eseguito in "conferenza dei servizi", poiché, nella valutazione dell'offensività del reato tenuto conto che il lavoro pubblico eseguito, per sua stessa natura destinato a soddisfare fabbisogni collettivi, nel caso di specie è un'opera il cui fine è quello di una migliore e più organica fruizione del demanio marittimo, considerando anche il fatto che non vi sono evidenze di altre violazioni degli interessi collettivi tutelati dal medesimo art. 55 cn

CC FORESTALI

Allegano una prima nota del 05/12/2023 dove il Reparto Biodiversità informa il superiore comando Gruppo CC forestali di aver ricevuto l'esposto di Ancisi riferendo che:

ricalca il precedente esposto di Santarella per il quale erano stati delegati nel p.p. 1255/23 mod. 44, poi diventato 3454/23 mod. 21;

non rilevano ulteriori considerazioni in merito a quanto riferito da Ancisi sulla qualità del materiale utilizzato e sulla esigenza della variante e sulla sua approvazione, se non quelli già indicati nell'esito della delega;

durante l'esecuzione della delega cui sopra apprendevano che anche il Comune aveva svolto in autonomia campionamenti per verificare la conformità, tali campionamenti venivano poi fatti analizzare ed i conseguenti risultati sono stato oggetto di approfondimento nell'ambito dell'attività svolta autonomamente dalla GdF (cui alla precedente nota) che li riteneva idonei;

non sono stati interessati da richieste di autorizzazioni relative alla seconda variante ma ritengono tale intervento compatibile con quanto già autorizzato e concesso durante la in "conferenza dei servizi";

(relativamente a parere su 2ª variante): facendo riferimento all'attività già svolta (con la delega relativa al p.p. 1255/23 mod. 44, poi diventato 3454/23 mod. 21 per cui vi è richiesta Ark) conferma la validità tecnica e la compatibilità della variante, aggiungendo che l'esecuzione di tali lavori hanno comportato anche una responsabilità non dovuta per la Direzione di Lavori ed un rischio per l'impresa che li ha eseguiti non avendo certezza del futuro pagamento;

(relativamente alle 2 bottiglie di vetro repertate da Ancisi e depositate c/o Capitaneria di Porto): dalla visione dei video allegati all'esposto da Ancisi si può presumere che:

- la bottiglia nr. 1 è stata prelevata tra Bagno Zanzibar e Bagno 58, in tale tratto Arpae non ha fatto prelievi
- la bottiglia nr. 2 prelevata presumibilmente nei pressi di Bagno Luana, in tale tratto Arpae ha eseguito prelievi e gli accertamenti sono risultati conformi;

precisano che Arpae aveva già eseguito campionamenti, relativamente alla delega per il proc pen sopra indicato tra il Bagno Luana ed il Bagno Mokambo (marina di R.) e tra il Bagno Gianni e Bagno Tiziano (Punta M.) risultando gli esiti in entrambi i casi conformi alla normativa.

Vi è inoltre x la firma provvedimento di acquisizione dal p.p. 3454/2023 di un atto della Capitaneria di Porto che riferisce di aver interessato Arpae per l'analisi dei due campioni repertati (nelle bottiglie) da Ancisi. Arpae riferisce di avere eseguito i test di cessione risultando il materiale idoneo (privo di amianto ed ambientalmente compatibile) ma di non essere in grado di accertare e definire la conformità del materiale rispetto alle specifiche merceologiche del capitolato;

COME PROCEDIAMO??

dura di prendere a mod 21 (come risposta) e per fare chi materiale con nuovo appunto